

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6022 di Giovedì 19 febbraio 2026

Interpello MASE: criteri di ammissibilità rifiuti inerti in discariche autorizzate

Analisi tecnica dell'interpello ambientale del MASE ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006, con chiarimenti su TDS, solfati, cloruri e applicazione dei valori limite derogati nelle discariche per rifiuti inerti.

Con istanza di interpello ex art. 3^o septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentata da Confindustria, è stato richiesto al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** un **parere interpretativo in merito all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 16^o ter del D.Lgs. 13^o gennaio 2003, n. 36**, in relazione ai **criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti**.

Il quesito è articolato nelle seguenti due parti tecniche:

1. se, nell'ambito delle **procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell'articolo 16^o ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003** per i parametri **Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri**, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4 di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri;
2. se, nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell'art. 16^o ter del D.Lgs. n. 36/2003, un'**analisi di rischio che valida valori limite in deroga (ad esempio fino a tre volte i limiti tabellari)**, sia confermato che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici **EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica**, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.

Come riferimenti normativi principali risultano richiamati:

- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**;
- il **D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36**, nonché le **procedure derogatorie previste dall'art. 16^o ter di quest'ultimo decreto**.

Criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti inerti

Nel riscontro ministeriale viene richiamato il quadro generale dei **criteri ordinari di ammissibilità** dei rifiuti inerti nelle **discariche**, prevedendo che:

"...l'articolo 7^o quater, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003 disciplina i criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti, subordinando il conferimento all'esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all'articolo 7^o bis e al rispetto, mediante test di cessione effettuato secondo l'Allegato 6, delle concentrazioni limite fissate nella Tabella 2 dell'Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato."

La **Tabella 2 dell'Allegato 4** è corredata da una **nota con doppio asterisco (**)**, la quale prevede che:

"...in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, sia possibile scegliere se verificare il rispetto del valore limite relativo ai Solidi Disciolti Totali (TDS) ovvero, in alternativa, dei valori limite relativi ai solfati e ai cloruri."

La nota evidenzia anche la **natura del parametro TDS** come **indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti**, tra i quali i solfati e i cloruri rappresentano le principali specie ioniche, e il riferimento alla **tutela delle acque sotterranee destinate a consumo umano**.

Pubblicità

Autorizzazioni in deroga ai criteri ordinari (art. 16^{ter} D.Lgs. 36/2003)

Il riscontro ministeriale richiama che **l'autorizzazione in deroga può essere concessa "caso per caso esclusivamente per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica"**, tenendo conto:

- delle **caratteristiche dell'impianto**;
- delle **condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe**.

L'autorizzazione in deroga deve essere preceduta da una **valutazione di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7** per i parametri per i quali si richiede la deroga, finalizzata a dimostrare che il conferimento dei rifiuti **non comporti impatti inaccettabili sulle matrici ambientali**.

In particolare, il documento ministeriale precisa:

"...la richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico-fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica."

Viene inoltre osservato che:

"...la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l'estensione automatica della deroga."

Questo richiamo normativo è coerente con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003, il quale impone che la **domanda di autorizzazione in deroga "indichi puntualmente i tipi e i quantitativi di rifiuti"** per i quali si intende richiedere il superamento dei criteri di ammissibilità.

Applicazione del parametro TDS e dei valori in deroga

Con riferimento al primo quesito sull'applicazione del parametro **TDS** nella procedura derogatoria, il MASE conferma che:

- la **facoltà di scelta tra TDS e i valori di solfati e cloruri**, prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4, è riconosciuta, **ma la sua applicazione deve emergere dalla valutazione di rischio svolta ai sensi dell'Allegato 7** ed essere pienamente motivata in sede di autorizzazione;

- la scelta operativa deve tenere conto, **caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS**, nonché dell'**assenza di impatti significativi sull'ambiente** in relazione alle caratteristiche della discarica e delle matrici ambientali potenzialmente interessate, comprese le acque sotterranee.

Applicabilità dei valori limite in deroga ai rifiuti già autorizzati

In merito al secondo quesito, la risposta ministeriale è espressa con formula tecnica:

"...non può essere condivisa l'interpretazione secondo cui i valori limite derogati, validati mediante analisi di rischio ai sensi dell'articolo 16^{ter}, possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell'appartenenza a uno o più codici EER."

La motivazione tecnica è fondata sui seguenti aspetti:

- la **deroga ha carattere strettamente eccezionale** e deve essere limitata ai soli rifiuti specificati nella domanda di autorizzazione in deroga;
- un'estensione automatica ai rifiuti già autorizzati **sulla base del solo codice EER** non è coerente con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di **precauzione e proporzionalità** che informano la disciplina della gestione dei rifiuti;
- una estensione di questo tipo **determinerebbe un'elusione dei criteri ordinari di ammissibilità** previsti dagli articoli 7^{bis} e 7^{quater} del D.Lgs. n. 36/2003.

Nel testo della risposta viene richiamato anche il **parere tecnico di ISPRA** acquisito in fase di istruttoria, in relazione alla valutazione di rischio ai fini dell'applicazione dei criteri di ammissibilità derogati.

È inoltre ribadita la necessità che le **autorità competenti territoriali** provvedano alla **valutazione tecnico-scientifica della documentazione presentata**, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

MASE - Riscontro nr. 29231 del 11.02.2026 in risposta a nota 194735 del 21.10.2025 - Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentato dalla Confindustria ? Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 concernente i criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti.

RXY



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it